

COMUNE DI OSSIMO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Comunali Consultive che operino sui vari settori della vita amministrativa del Comune
2. Le Commissioni hanno carattere consultivo e con la loro istituzione il C.C. intende:
 - promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
 - porre una più puntuale attenzione ai bisogni della gente;
 - sollecitare l'elaborazione di progetti d'intervento e di iniziative utili;
 - sollecitare una verifica del lavoro dell'A.C.
3. Le Commissioni sono infatti il collegamento tra l'A.C. e la collettività, sia come singoli cittadini, che come realtà associative e istituzioni.
Le Commissioni colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano il progetto per la loro soluzione, propongono il programma e lo attuano con la collaborazione dell'A.C. e delle eventuali associazioni.

Art. 2

COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni devono essere formate da persone che operino nell'ambito territoriale del Comune e che abbiano conoscenze specifiche o interesse per i temi di competenza delle Commissioni stesse; o anche da persone esterne, comunque competenti, che possano contribuire con la loro esperienza ad una più ampia lettura degli argomenti esaminati.
2. Esse sono composte da 7 membri, di cui 6 (sei) membri indicati dal gruppo di maggioranza e dal gruppo di minoranza, garantendo la proporzionalità dei gruppi consiliari e sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato:

Art. 3

DURATA DELLE COMMISSIONI E DIMISSIONI DEI COMMISSARI

1. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

2. Le eventuali dimissioni di un Commissario devono essere rassegnate al Sindaco o al Presidente della Commissione
3. I singoli Commissari decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate. I membri che surrogano i dimissionari restano in carica fino alla decadenza della Commissione stessa.

Art. 4 INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Art. 5 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Le convocazioni delle Commissioni sono indette dal Presidente il quale formula l'Ordine del Giorno di ciascuna di esse.
2. La convocazione straordinaria della Commissione può essere richiesta al Presidente da almeno due Commissari o dal Sindaco, per l'esame di argomenti urgenti.
3. La richiesta deve contenere gli argomenti da mettere all'Ordine del Giorno; non prima di tre giorni il Presidente indice l'assemblea, preparando tutta la documentazione necessaria al dibattito.

Art. 6 FUNZIONAMENTO

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.
2. Al Presidente spettano: la convocazione, la Presidenza, la direzione delle sedute della Commissione, la formazione dell'Ordine del Giorno ed il collegamento con gli Organi Istituzionali del Comune.
3. In caso di assenza del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal Commissario più anziano di età.
4. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza dei presenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto e, sono tenuti a partecipare se richiesti.

6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Assessori, Consiglieri, rappresentanti di Associazioni comunali, di Enti ed Aziende dipendenti o collegate al Comune, per l'esame di specifici argomenti.
7. Le Commissioni devono redigere all'inizio del loro mandato, e di ogni anno di attività, un PIANO di LAVORO e, alla fine di ogni anno, un CONSUNTIVO.
8. Sia i Programmi che i Consuntivi devono essere consegnati al Sindaco.
9. Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta, quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati.
10. In queste sedute congiunte, presiede il Sindaco o il Presidente più anziano.

Art. 7

SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario della Commissione, è nominato nella prima riunione della stessa, ed è un commissario che redige i verbali delle riunioni, che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
I verbali possono essere visionati dal Sindaco su sua richiesta.

Art. 8

INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti in esame; perciò possono procedere all'audizione del Segretario Comunale, dei titolari degli uffici comunali, degli Amministratori Rappresentanti delle Aziende e degli Enti che dipendono dal Comune o che sono ad esso collegati. Hanno anche la facoltà di chiedere la visione di atti e documenti.
2. Le Commissioni possono fare richiesta di fondi all'A.C. per consulenze o relazioni di esperti.

Art. 9

COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE

Il C.C. può procedere alla costituzione di Commissioni speciali e temporanee a norma di quanto disposto dallo Statuto Comunale.